

## VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, come modificato e integrato dal DI 34/20, DI 52/20, DI 104/20, DI 137/20, legge 178/20

Il giorno 28 Gennaio 2021 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda **Uvet Viaggi Turismo S.p.A.** con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Volta 10, P.IVA 04700360151, rappresentata da Dott.ssa Chiara Calabrese

e

**Filcams CGIL** rappresentata dal Sig. Luca De Zolt, dalla Sig.ra Lorena Cardone, dalla Sig.ra Stefania Pagani (RSA) e dal Sig. Massimiliano Balboni (RSA)

**Fisascat CISL** rappresentata dalla Sig.ra Elena Maria Vanelli

**Uiltucs** rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino

### Premesso che

- 1) L'azienda ha un drastico calo delle attività che ne sta pregiudicando l'esistenza stessa, a causa della Pandemia COVID-19 ancora in corso. Tale Pandemia ha iniziato a far sentire i suoi effetti negativi, sia sotto il punto di vista sanitario che sull'economia nel nostro paese, dal febbraio 2020 con una pesante incidenza nel settore del Turismo.
- 2) La Legge 178 del 30 Dicembre 2020, art.1 comma 300, ha previsto un periodo di 12 settimane di fruizione del **CIGD - causale COVID 19** ex art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.
- 3) L'azienda richiederà un periodo 12 settimane di CIGD previsto dall'art. 1 comma 300 della Legge 178/2020.
- 4) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

### Sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi;

- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a **194** indicato nell'allegato (All. 1) per il periodo:
  - dal 04/01/2021 (12 settimane) nelle unità produttive delle Regioni Puglia, Friuli, Liguria, Toscana, Piemonte, Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) La riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell' art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche / integrazioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- c) Le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione fino a zero ore, in conseguenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che si dovessero presentare, la riduzione di orario potrà essere inferiore, anche con riferimento a specifici giorni della settimana, fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, nel periodo indicato al punto 5) per n. **194** lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato.
- d) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in


base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo.

- e) L'azienda si impegna ad applicare integralmente il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali, e successive modifiche e integrazioni, al fine di utilizzare misure volte ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
- f) Ogni qualvolta che una delle parti firmatarie lo richiedesse verranno effettuati incontri sindacali a livello nazionale al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo; a fronte delle richieste da parte delle emanazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, in caso di prosieguo dell'emergenza sanitaria, l'azienda fornirà ai lavoratori, anche in modalità telematica, l'informativa relativa alla convocazione delle assemblee come previsto da CCNL.
- g) L'azienda presenterà richiesta all'INPS per erogazione diretta dell'assegno ai lavoratori poiché non potrà anticipare il trattamento a carico INPS.
- h) L'azienda si impegna ad accogliere a partire dal 1° marzo 2021 le richieste che arriveranno da parte dei dipendenti, per i quali l'incidenza delle ore di cassa integrazione sarà superiore al 50%, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativamente all'erogazione della quota maturata di 14^ alla data del 31 gennaio 2021. Nel caso in cui il dipendente non avesse maturato alcun rateo di 14^, lo stesso potrà chiedere, e l'azienda si impegna ad accogliere, un importo massimale a titolo di anticipo di TFR pari a 1.250 € lordi.
- i) L'azienda riproporzionerà la quota di adesione sindacale sulla base della retribuzione effettiva del mese. Nella compilazione del modello SR41 si indicherà il codice delle OOSS presso cui tale quota sarà versata, affinché l'INPS riconosca direttamente la parte relativa all'integrazione salariale.
- j) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
- k) La maturazione degli Istituti 13^, 14^, ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- l) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- m) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.


Sottoscritto in modalità telematica, 28/1/2021

Firme


UVET Viaggi Turismo



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uil tucs

